

CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N°05 del 21.03. 2018

OGGETTO: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.88 DEL 29/12/2017 AVENTE AD OGGETTO: "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO EX D.LGS. N.42/2004 E L.R. N.10/1982 - NOMINA COMPONENTI "ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA E NOMINA NUOVI COMPONENTI".

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTUNO del mese di MARZO alle ore 17,00 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: dott. Adamo Coppola

Consiglieri:

Cianciola Emidio
 Di Biasi Franco
 Pizza Monica
 D'Arienzo Maria Giovanna
 Di Filippo Giuseppe
 Crispino Francesco
 Russo Gennaro

8) Marciano Pietro Paolo

09) Cammarota Giuseppe

10) La Porta Massimo

11) Di Nardo Eleodoro

12) Buonora Maristella

13) Framondino Luigi

14) Comite Nicola

15) Abate Agostino

16) Caccamo Consolato Natalino

Risultano assenti: FRAMONDINO.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario generale dott. Francesco Minardi.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Roberto Antonio Mutalipassi.

.... In prosieguo di seduta

Oggetto: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 88 del 29/12/2017 AVENTE AD OGGETTO "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO EX D.LGS. N. 42/2004 E LEGGE REGIONALE N. 10/1982. NOMINA COMPONENTI." ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA E NOMINA NUOVI COMPONENTI.

Premesso che:

- con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29.12.2017, avente ad oggetto la nomina delle due commissioni locali per il paesaggio, a seguito di separata votazione venivano proclamati eletti:

arch. Emilio Prota 3 voti; arch. Maurizio Abagnale 3 voti; ing. Giovanni Orrico 3 voti; arch. Olverman Mondillo 3 voti; geom. Marco Gallo 2 voti;

arch. Giuseppe Pandelli 3 voti; geom. Antonio Pisciottano 3 voti; arch. Antonio Abbruzzese 3 voti ing. Raffaele Carbone 3 voti; geom. Gerardo Cioffi 2 voti;

- in sede di proclamazione, rispettivamente il geom. Marco Gallo e il geom. Gerardo Cioffi venivano preferiti, in ragione dell'età più avanzata, rispettivamente all'Ing. Federica Turi e all'arch. Daniele Miglino, che avevano riportato lo stesso numero di voti (2 voti);

Preso atto che:

- all'esito della votazione sulle suddette commissioni, con note protocollo nn. 196 e 233 del 4.1.2018 rispettivamente l'Ing. Federica Turi e l'Arch. Daniele Miglino invitavano il Comune di Agropoli a procedere all'annullamento in autotutela della sopra richiamata deliberazione in quanto il criterio di scelta adottato (anzianità di età), nella proclamazione degli eletti di coloro che avevano riportato 2 voti, non risulta predeterminato da alcuna norma;
- con nota prot. n. 1764 del 19.1.2018, regolarmente notificata a tutti gli interessati, gli uffici comunali comunicavano l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 29.12.2017, avente ad oggetto "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" EX D.LGS. N. 42/2004 E LEGGE REGIONALE N. 10/1982. NOMINA COMPONENTI", specificando che entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della medesima fosse possibile presentare eventuali memorie scritte e documenti;

Considerato che:

- con nota prot. 2603 del 30.1.2018 il Presidente del Consiglio si esprimeva per la regolarità della deliberazione, affermando che:
 - si è avvalso dell'art. 1 co. 2 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, il quale rimette al Presidente del Consiglio la decisione, ispirata ai principi generali, in situazioni non disciplinate dalla legge;
 - il Segretario Generale non ha in quella sede rilevato irregolarità formali;
 - il Consiglio Comunale si è espresso sulla regolarità della votazione all'unanimità;
 - per quanto sopra chiedeva al Sindaco proponente la volontà dell'Amministrazione circa l'annullamento o meno della suddetta deliberazione;
- con note prot. nn. 2829 del 31.1.2018 e 2911 del 1.2.2018 rispettivamente i Geometri Gerardo Cioffi e Marco Gallo affermavano la non sussistenza dei presupposti per l'annullamento della ridetta deliberazione in quanto la carica è stata loro attribuita secondo "il criterio di discrezionalità dei votanti" e il "potere decisionale del Presidente del Consiglio", che in sede di votazione ed in presenza di un ex aequo ha indicato la modalità di attribuzione della carica sulla base della

- "regola dell'anzianità", "prassi consolidata e preferita in casi precedenti", "probabilmente regola ispirata al comma 3 dell'art. 15 dello statuto comunale";
- con nota del 2.2.2018 prot. n 3447 del 6.2.2018 il Segretario Generale, in riferimento alla sopra richiamata nota del Presidente del Consiglio, tra l'altro ha evidenziato:
 - che in occasione della proclamazione dei membri della prima commissione locale per il paesaggio ha sollevato dubbi in ordine al criterio dell'anzianità di età adottato per il caso di ex aequo verificatosi all'esito della votazione;
 - il procedimento di autotutela per l'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 29.12.2017 non è stato avviato d'ufficio dal Segretario Generale, ma su istanza di parte dei professionisti che assumono di essere stati discriminati per il criterio utilizzato per risolvere il caso di ex aequo verificatosi;
 - il Segretario Generale e il Responsabile del servizio competente, coerentemente con i dubbi precedentemente sollevati dal Segretario Generale, si sono limitati ad istruire la pratica e ad evidenziare eventuali profili di illegittimità dell'atto all'organo competente, al fine di evitare un potenziale contenzioso;
 - la proposta di deliberazione, volta a recepire l'istanza di autotutela dei predetti professionisti, deve tener conto delle osservazioni formulate da tutti gli interessati ai quali è stato assegnato un termine di 10 giorni;

Vista la I. r. Campania n. 10/1982, come interpretata con la nota assessorile prot. n. 942/SP del 7 luglio 2011 e poi con la circolare esplicativa del 2 agosto 2011:

i comuni sprovvisti di commissione edilizia (C.E.) ...per poter continuare ad esercitare la funzione regionale loro conferita devono istituire, con deliberazione del consiglio comunale, la commissione locale per il paesaggio (C.L.P.) ex art. 148 del d. lgs 22.01.2004 e ss.mm.ii., costituita dal responsabile unico del procedimento ...nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali, così come previsti dall'allegato alla L.R. n. 10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata;

Dato atto che, ai fini della nomina dei membri della Commissione, la sopra richiamata legge regionale e le relative circolari esplicative stabiliscono che ogni componente l' Assemblea può esprimere un solo nominativo, senza tuttavia disciplinare le ipotesi di parità di voto;

Verificato che anche lo Statuto Comunale non disciplina casi del genere, salvo all'art. 13 imporre lo scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità, soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta;

Vagliato l'art. 69 (Votazioni segrete) del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, il quale tra l'altro stabilisce che in caso di voto per un solo nome od un numero limitato di nominativi "<u>restano eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti"</u>, senza prescrivere alcun criterio di scelta per le ipotesi di ex equo tra più concorrenti in competizione per l'attribuzione di una sola carica (membro di commissione);

Considerato che i verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Agropoli nn. 76 del 29.9.2011 e 52 del 28.11.2014 aventi ad oggetto le precedenti nomine delle commissioni locali per il paesaggio riportano la previa determinazione del Consiglio Comunale sul criterio da adottare in caso di parità di voti su un solo nominativo e rispettivamente l'Assemblea, su proposta del Presidente del Consiglio, approvò in data 29.9.2011 la preferenza per il più anziano di età e in data 28.11.2014 la preferenza per il più giovane di età;

Ritenuto che appare, pertanto, <u>confutabile la sussistenza di una prassi consolidata</u>, dato che in entrambi i casi il Consiglio, in assenza di una norma in materia ed esclusa la possibilità di rimettersi alla decisione del Presidente basata sui principi generali (art. 1 co. 2 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale),

ha votato la condotta da assumere in caso di ex aequo prima dello scrutinio segreto stabilendo in un caso l'anzianità e in un altro caso la minore età;

Considerato inoltre che non è corrispondente alle dichiarazioni rese in consiglio, l'avvenuta applicazione di criteri alternativi alla previa determinazione della condotta da assumere in caso di ex aequo all'esito di votazioni segrete in quanto:

- il Presidente del Consiglio ha dichiarato la sussistenza della regola dell'anzianità di età per l'ipotesi di ex aequo e il Consiglio ha votato la regolarità della proclamazione sull'erroneo presupposto che vi fosse una normativa specifica in materia, diversamente il medesimo avrebbe esplicitato l'insussistenza della norma e la necessità di ricorrere allo strumento previsto dall'ordinamento quale è quello di cui all'art. 1 co. 2 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio;
- la stessa disposizione invocata (art. 1 co.2 del Regolamento) prevede il ricorso ai principi generali (la previa determinazione dei requisiti per assumere una carica è senz'altro principio generale acquisito dall'ordinamento) e il coinvolgimento del Segretario Comunale (Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente del consiglio comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale), a tanto non ha dato seguito;
- parimenti non ha esplicitato il ricorso all'analogia con quanto previsto dall'art. 15 co. 3 dello Statuto, il quale peraltro si riferisce ad altro tipo di cariche, non paragonabili con quelle in esame, e prevede altro tipo di procedura (votazione palese e ricorso all'età solo all'esito di diverse votazioni in via del tutto residuale);

Considerato pertanto che:

- la deliberazione n. 88 del 29.12.2018 avente ad oggetto "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" EX D.LGS. N. 42/2004 E LEGGE REGIONALE N. 10/1982. NOMINA COMPONENTI" risulta viziata e come tale annullabile in relazione all'art. 69 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, in quanto sono stati proclamati eletti a membri delle Commissioni Locali per il Paesaggio non tutti coloro che hanno riportato un maggior numero di voti, ma anche coloro (Marco Gallo e Gerardo Cioffi) che, pur avendo riportato un numero di voti pari ad altri candidati (Federica Turi e Daniele Miglino), in assenza di una previa determinazione dell'Assemblea votante, sono stati preferiti in ragione dell'anzianità di età;
- la disposizione sopra richiamata, in virtù della quale ai fini della nomina dei membri della Commissione ogni componente l' Assemblea può esprimere un solo nominativo, impone il rispetto rigoroso della più ampia rappresentatività e pertanto non appare perseguibile la strada della ripetizione della votazione segreta da parte del Consiglio Comunale solo sui nominativi che hanno riportato in data 29.12.2017 un numero pari di voti e in concorrenza per l'attribuzione della carica di membro, a seguito dell'annullamento parziale della deliberazione, facendo salvi i professionisti che hanno riportato il maggior numero di voti;
- in base al principio del *contrarius actus*, corollario della riserva di competenza per l'emanazione di un provvedimento di ritiro devono essere usate le stesse forme e la medesima procedura seguite nell'adottare l'atto da annullare o da revocare;
- il lasso di tempo breve trascorso dall'adozione dell'atto da annullare non impone, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241 del 1990, un particolare onere motivazionale in termini di interesse pubblico, che nel caso di specie coincide con il ripristino della legalità violata, non fosse altro che per evitare gli oneri derivanti da un potenziale contenzioso, in pendenza dei termini previsti dalla legge;

Considerato infine che, per effetto di quanto sopra, occorre procedere a nuova nomina dei membri componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, come previsto dalla L.R. n. 10/82, individuando gli stessi tra quelli inseriti nell'elenco di esperti predisposto dall'ufficio tecnico (allegato alla presente) a seguito dell'avviso pubblicato in data 14/11/2017, giusto prot. n. 30635 previa determinazione del criterio di scelta in caso di parità di voti tra più professionisti in

concorrenza per l'assunzione della carica di membro delle commissioni medesime;

Per quanto premesso e considerato

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di ANNULLARE in autotutela la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/2017, avente ad oggetto "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" EX D.LGS. N. 42/2004 E LEGGE REGIONALE N. 10/1982. NOMINA COMPONENTI";
- 3. di **CONFERMARE** l'istituzione di n° 2 Commissioni Locali per il Paesaggio (C.P.L.), ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 ess. m. e ii., una per le pratiche ordinarie ed un'altra per le pratiche di condono edilizio;
- 4. di **RINOMINARE** i membri delle due commissioni paesaggio suddette (n. 5 per ognuna delle due Commissioni), individuando gli stessi tra quelli inseriti nell'elenco di esperti predisposto dall'ufficio tecnico a seguito dell'avviso pubblicato in data 14/11/2017, giusto prot. n. 30635, previa determinazione del criterio di scelta in caso di parità di voti tra più professionisti in concorrenza per l'assunzione della carica di membro delle commissioni medesime;
- 5. di **DARE ATTO** che, ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge, fa fede l'autocertificazione prodotta dai membri eletti in sede di partecipazione all'avviso pubblico predisposto dall'ufficio tecnico;
- 6. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL SINDACO F.TO DOTT. ADAMO COPPOLA

Parere tecnico: Il Segretario Generale

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data

IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott. Francesco Minardi

PARERE TECNICO: Il Responsabile dell'Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio -

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data	Il Responsabile del
	Servizio

f.to Arch. Gaetano Cerminara

In prosieguo di seduta, introduce il Presidente del Consiglio e lascia la parola al Sindaco che relaziona sull'argomento in oggetto.

Questi si sofferma in particolare sui ricorsi pervenuti dai due tecnici non proclamati eletti nelle commissioni locali per il paesaggio, ai quali, pur avendo conseguito lo stesso numero di voti, sono stati preferiti altri due professionisti per la maggiore età. Tanto, diversamente dalle pregresse nomine delle commissioni locali per il paesaggio, è avvenuto in assenza di una previa determinazione da parte del Consiglio. Per cui ha valutato insieme alla segreteria che i ricorsi fossero fondati e che fosse il caso di sottoporre al Consiglio la decisione di competenza in autotutela, avendo per altro previsto precedentemente il criterio da utilizzare per il caso di ex aequo.

A seguito di richiesta, il Presidente lascia la parola al Consigliere Abate, il quale in relazione a quanto affermato dal Sindaco dichiara "Il Sindaco dice bugie", in quanto sarebbe sufficiente guardare il video della scorsa adunanza del Consiglio Comunale per riscontrare la reazione del Sindaco per il risultato del voto, quando, premettendo di non avere nessun interesse per la nomina di un solo tecnico, come si vedrà in seguito dal comportamento della minoranza, per puro caso, "due tecnici della maggioranza" avevano preso lo stesso numero di voti dei "due tecnici della minoranza". Insomma, a dire del medesimo consigliere, i due tecnici esclusi, per i quali nutre profondo rispetto, sono stati sollecitati a fare ricorso funzionalmente all'annullamento delle precedenti nomine.

"Questa è politica". "Tornando al tecnico", rappresenta che la presente proposta di annullamento muove da una presunta anomalia, quando lo stesso Presidente del Consiglio, a dire del Cons. Abate, in una nota ha messo in evidenza di aver applicato l'art. 1 co. 2 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio per dirimere la circostanza verificatasi, senza che il Segretario avanzasse particolari riserve. Tanto che poi si è votato sulla regolarità della votazione. A questo punto il Cons. Abate rappresenta di aver chiesto spiegazioni al Presidente e al Segretario circa un possibile disaccordo sulle decisioni prese alla luce della proposta di annullamento, ricevendo una risposta in forma congiunta in cui si afferma che, a dire del consigliere medesimo, il Segretario manifestò perplessità, però si fece votare sulla regolarità della votazione perché "il segretario voleva assicurarsi che non ci fossero ricorsi da parte dei consiglieri sulla votazione". L'intervento si conclude con le seguenti parole: "Ma è mai possibile che eravate gomito a gomito Segretario e Presidente e non vi siate detti ma questa votazione deve proseguire o la dobbiamo fermare?"

Il Presidente del Consiglio replica affermando che il Segretario ha subito messo in evidenza la carenza normativa e di aver deciso sulla questione ai sensi dell'art. 1 co. 2 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio ispirandosi ai principi generali, posto che il Segretario Generale ha un ruolo eminentemente consultivo, "e chi decide è il Presidente". Insomma il Presidente ha sentito il segretario e ha deciso di andare avanti con la modalità che risulta dal verbale di deliberazione n. 88/2017. Afferma di aver operato nei limiti normativi in una situazione alla quale solo oggi si è posto rimedio e per la quale "non ha colpa solo il Presidente del Consiglio ma tutti quelli che lo hanno preceduto, dal momento che il Regolamento è carente di queste casistiche".

Il Consigliere Abate replica che non sta accusando né il Presidente né il Segretario. Il Presidente evidenzia che non c'è alcuna volontà di "raggirare nessuno".

Il Consigliere Abate controbatte sottolineando il raggiro della bontà della deliberazione n. 88/2017 da parte della maggioranza, della quale fa parte il Presidente che voterà per l'annullamento della medesima secondo "ordine di scuderia". "Votazione alla quale i Cons. Abate e Caccamo non parteciperanno perché non hanno interesse". Conclude invitando a non votare l'annullamento e riservandosi di intervenire a votazione conclusa.

Interviene il Cons. Caccamo che si sofferma sull'istituto dell'autotutela chiedendo lumi sui margini di discrezionalità della Pubblica amministrazione, posto che in passato il consigliere medesimo aveva chiesto l'annullamento di altra deliberazione e non era stata accolta. Nel caso di specie invece "un cittadino avente causa, un componente della commissione e quindi in palese conflitto di interesse chiede l'autotutela e si fa".

Il Sindaco ribatte che il cittadino è legittimato a chiedere la tutela di interessi legittimi lesi.

Il Consigliere Caccamo replica che gli si doveva rispondere di ricorrere al TAR, come fu detto a lui.

Si associa il Cons. Abate affermando: "come dite costantemente vai al TAR".

In assenza di richieste di intervento da parte dei consiglieri presenti il Presidente invita a votare sulla proposta di **ANNULLARE** in autotutela la deliberazione di Consiglio Comunale n. avente ad oggetto "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" EX D.LGS. N. 42/2004 E LEGGE REGIONALE N. 10/1982. NOMINA COMPONENTI";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione in forma palese come di seguito:

Consiglieri votanti 15 (Framondino è entrato in aula alle ore 17,11) (Di Biasi e Russo si erano precedentemente allontanati);

Favorevoli 13;

Contrari 2 (Abate e Caccamo);

Astenuti nessuno

DELIBERA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di **ANNULLARE** in autotutela la deliberazione di Consiglio Comunale n. avente ad oggetto "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" EX D.LGS. N. 42/2004 E LEGGE REGIONALE N. 10/1982. NOMINA COMPONENTI";

Successivamente il Presidente invita a votare sulla proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione in forma palese come di seguito:

Consiglieri votanti 15 (Framondino è entrato in aula alle ore 17,11) (Di Biasi e Russo pur essendo rientrati non partecipano al voto);

Favorevoli 13;

Contrari 2 (Abate e Caccamo);

Astenuti nessuno

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)

In prosieguo, dovendosi procedere alla nomina delle due commissioni locali per il paesaggio, il Presidente invita i consiglieri a votare sul criterio del sorteggio, per altro oggetto di precedente modifica regolamentare, quale rimedio da adottare in caso di ex aequo tra due candidati alla nomina a membro delle commissioni.

Con voti favorevoli 15, (Framondino è entrato in aula alle ore 17,11) contrari 2 (ABATE e CACCAMO), astenuti nessuno viene approvato tale criterio.

Si procede quindi alla votazione segreta per la Commissione Locale per il Paesaggio.

Il Presidente invita 2 consiglieri di maggioranza e uno di minoranza ad assistere alla votazione quali scrutatori.

A seguito di invito del Presidente i Consiglieri Abate e Caccamo, quest'ultimo ipotizza una potenziale incompatibilità, rifiutano di partecipare alla votazione anche in qualità di scrutatori.

Alle ore 18,53 Il Presidente sospende l'adunanza consiliare per due minuti, al fine di consultare il Regolamento in ordine alla disciplina di casi del genere.

Decorso il tempo di sospensione la seduta riprende a seguito di appello dal quale risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Presidente dopo aver letto l'art. 16 del Regolamento, invita formalmente i Cons. Abate e Caccamo a partecipare allo svolgimento della votazione come scrutatore. Entrambi si rifiutano.

Pertanto il Presidente nomina quali scrutatori i consiglieri Cammarota, Di Filippo e Buonora.

Il Presidente precisa che si procede alla votazione della prima commissione, la commissione locale per il paesaggio e fa chiamare uno per uno i consiglieri a votare consegnandogli la scheda regolarmente timbrata dall'Ufficio di segreteria.

Tutti i consiglieri si presentano per votare, salvo i consiglieri Abate e Caccamo che dichiarano di astenersi dalla votazione.

Quindi, verificato che le schede riposte nell'urna corrispondono al numero dei consiglieri votanti (n. 15), si procede allo scrutinio, con l'assistenza degli scrutatori, con il seguente esito:

Abbagnale 3 voti, Turi 3 voti, Prota 3 voti, Mondillo 3 voti, Orrico 3 voti.

Il Presidente li proclama eletti e chiede al Consiglio di esprimersi sulla regolarità della votazione.

Il Cons. Abate chiede la parola, evidenziando che la votazione è illegittima e da annullare.

Chiede al Segretario Generale come abbia fatto ad annotare nella delibera di C.C. n. 88/2017 le specifiche competenze degli esperti nominati in data 29.12.2017.

Il Segretario risponde che lo ha fatto in base alla documentazione regolarmente depositata presso l'Ufficio Urbanistica all'esito dell'avviso pubblico.

Il Cons. Abate risponde che ha avuto modo di visionare domanda e curricula presentati, di non essere stato in grado di desumerne la specifica competenza, nonostante la dichiarazione dei candidati, e di non aver rinvenuto, tanto nel

carteggio di questo consiglio che in quello del precedente, un elenco ufficiale dei candidati con indicate affianco le specifiche competenze, ma solo un elenco di nominativi con affianco "data di nascita, diploma, laurea".

L'allegato alla legge regionale, richiamato nella premessa della proposta, prescrive una serie di competenze all'interno delle quali si devono individuare i professionisti. Sulla base dell'esperienza presso altri comuni, la materia di competenza va indicata nel momento della votazione. A ciò aggiunge la censura del TAR Campania sez Salerno ai danni di un Comune della Provincia di Salerno per aver fatto votare in modo semplicistico, nonostante avesse menzionato l'allegato alla legge regionale e le circolari esplicative in premessa. Legge pure l'art. 137 comma 2 del Regolamento edilizio, allegato all'adottato PUC, che prescrive determinate competenze secondo il vincolo paesaggistico del territorio, a sostegno della propria tesi. Inoltre la sussistenza di diverse zone agricole nel Comune di Agropoli impone la necessità di esperti in scienze agricole e forestali. Invita per tanto ad annullare la votazione.

Il Cons. Caccamo chiede che vengano riportate a verbale le cinque competenze richieste dalla legge regionale:

beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione beni culturali.

Conclude chiedendo i nomi degli esperti eletti con la relativa competenza.

Il Presidente, elenca i nomi e, con riguardo alla materia di competenza dei professionisti nominati, chiede supporto al responsabile dell'Ufficio Urbanistica invitato a partecipare all'adunanza consiliare, previa sospensione del consiglio comunale alle ore 19.18 per 5 minuti. Alle ore 19,24 entra in aula il Vice sindaco Serra.

Dopo aver fatto l'appello alle ore 19,30, risultati presenti tutti i consiglieri comunali, il Presidente chiede di approvare l'avvenuta sospensione dell'adunanza. All'unanimità.

Il Presidente lascia la parola al Segretario Generale che evidenzia come la nomina del Comune indicato dal Consigliere Abate sia stata annullata dal TAR, in quanto il medesimo ente non aveva espletato alcun avviso pubblico né aveva previamente acquisito i curricula dei professionisti nominati.

Nel caso del Comune di Agropoli tanto è stato fatto e a tal proposito ha invitato il responsabile dell'Ufficio Urbanistica a depositare agli atti della seduta consiliare i curricula degli eperti nominati al fine di sapere dall'ufficio medesimo la materia nella quale risultano essere competenti i membri nominati, posto che la legge impone di annotare in delibera accanto ai nomi la materia di cui sono esperti, tra quelle indicate dalla legge, senza obbligo alcuno di coprire tutte le competenze.

Passa la parola all'Arch. Cerminara, che evidenzia come l'elenco di professionisti esce da un avviso pubblico e da un esame di curricula per cui l'Ufficio ha ritenuto tutti i candidati idonei a ricoprire la carica.

Quasi tutti i membri nominati hanno già fatto parte di commissioni locali per il paesaggio. Vi sono architetti, che perciò stesso possono essere definiti esperti in beni architettonici e paesaggistici, sulla base della denominazione dello stesso ordine di appartenenza. Ciò vale anche per i due ingegneri che possono essere inquadrati tra gli esperti in materia ambientale. A ciò si aggiunga che i tecnici hanno fatto un'autodichiarazione in cui attestano di avere i requisiti e sulla base di tanto il consiglio si sta esprimendo.

Interviene il Cons. Caccamo sottolineando che le competenze devono essere indicate nella domanda e passa a leggere i curricula di alcuni candidati,

evidenziando gli incarichi professionali ricevuti dal Comune di Agropoli quale prova di possesso di competenze diverse da quelle previste dalla legge. Deposita documento agli atti.

Interviene il Cons. Abate che evidenzia come il Segretario generale abbia colto un elemento giusto della sentenza TAR, vale a dire il fatto che il Comune non aveva nemmeno indicato in delibera le competenze, tuttavia non l'elemento principale, quale è il seguente passaggio:

"Emerge, dunque, dal quadro complessivo sopra richiamato che il requisito dell'esperienza nelle citate materie risulta elemento necessario ed indispensabile nonché funzionale a costituire una struttura specialistica in grado di esprimere, a livello comunale, una soglia sufficiente di competenze tecnico-scientifiche integrate idonee a garantire una valutazione separata dai vari aspetti ...".

Noi abbiamo un territorio vincolato dalle leggi paesaggistiche, mare e collina, oltre i due terzi di zone rurali. Il Comune di Agropoli con può non dotarsi della professionalità tecnico forestali. E' a monte che il voto deve essere compiuto non andando a senso cercando di capire se l' architetto o l'ingegnere o il geometra sia automaticamente competente nelle materie indicate. Andava studiata una commissione calibrata sul territorio senza necessità di contemplarle tutte quelle indicate dalla legge.

Chiede che si porti un elenco con i vari esperti necessari per il territorio anche con provvedimento d'ufficio, ma in ogni caso di annullare la predetta votazione.

Interviene il Sindaco riportandosi ai chiarimenti degli ufficio urbanistica e segreteria, per tanto chiede di votare.

Il Presidente dà atto che accanto ai nomi dei professionisti eletti saranno annotate le competenze così come indicate dall'Ufficio Urbanistica sulla base degli atti messi a disposizione dei consiglieri.

Il Consigliere Caccamo dichiara che ad oggi non sono conosciute tali competenze.

Il Presidente, sentito il responsabile dell'Ufficio Urbanistica, dà atto che in delibera accanto ai nomi dei professionisti nominati verranno indicate le seguenti competenze:

Abagnale - beni architettonici, culturali e paesaggistici;

ing. Federica Turi - beni ambientali;

arch. Emilio Prota - beni architettonici, culturali e paesaggistici;

arch. Olverman Mondillo - beni architettonici culturali e paesaggistici;

ing. Giovanni Orrico - beni ambientali.

Il Presidente, dopo aver proclamato eletti i suddetti professionisti, chiede al Consiglio di votare sulla regolarità della nomina con il seguente esito:

Votanti 17 (Framondino è entrato in aula alle ore 17,11);

Favorevoli 15;

Contrari 2 (Abate e Caccamo);

Astenuti nessuno.

Si procede quindi alla votazione segreta per la commissione locale per il paesaggio - condono.

Il Presidente, rilevato il rifiuto dei consiglieri di minoranza, invita gli scrutatori nominati Cammarota, Di Filippo e Buonura.

Il Presidente precisa che si procede alla votazione della seconda commissione, la commissione locale per il paesaggio - condono e fa chiamare uno per uno i consiglieri a votare consegnandogli la scheda regolarmente timbrata dall'Ufficio di segreteria.

Tutti i consiglieri si presentano per votare, salvo i consiglieri Abate e Caccamo che dichiarano di astenersi dalla votazione.

Il Consigliere Di Biasi alle ore 20,00 si allontana.

Quindi, verificato che le schede riposte nell'urna corrispondono al numero dei consiglieri votanti (n. 15), si procede allo scrutinio, accertati dagli scrutatori, con il seguente esito:

Pandelli voti 3, Carbone voti 3, Pisciottano voti 3, Abbruzzese voti 3, Miglino voti 3. Interviene il Consigliere Abate che dichiara che questa sera si è vissuta un'ulteriore brutta pagina della politica di Agropoli degli unlti 11 anni. La maggioranza con arroganza e con interpretazioni soggettive ha fatto eseguire votazioni illegittime ignorando ogni normativa ed ignorando perfino il RUEC adottato da questa stessa maggioranza che appare così come regolamento a volontà di lettura e di interpretazione della maggioranza.

Interviene il Cons. Caccamo che legge alcuni curricula degli esperti nominati evidenziando incarichi che denotano diverse da quelle previste dalla legge, che come tali non possono coesistere con le medesime.

Il Sindaco replica al Cons. Caccamo, riservandosi di dar conto di tutti gli incarichi dati dall'ufficio competente a tutti i 21 candidati alla nomina per le comissioni locali per il paesaggio, sulla base del principio della rotazione. Non è possibile vedere dietro ogni cosa comportamenti negativi.

Il Cons. Caccamo controbatte che si è limitato a leggere un elenco, che deposita agli atti della seduta, ove si evincono competenze in campi diversi.

Il Cons. Abate dichiara che diversi professionisti non hanno presentato domanda per la nomina non solo perché non lo sapevano ma anche perché sono coscienti che non sarebbero stati eletti perché non rientrano nelle grazie di questa maggioranza.

Il Sindaco replica al Consigliere Abate che a differenza di quando lo stesso era presidente è stato pubblicato regolare avviso.

Il Cons. Abate ribatte che all'epoca le commissioni per il paesaggio venivano nominate di comune accordo.

Il Presidente, sentito il responsabile dell'Ufficio Urbanistica, dà atto che in delibera accanto ai nomi dei professionisti nominati verranno indicate le seguenti competenze:

arch. Giuseppe Pandelli (esperto beni architettonici, culturali e paesaggistici)

ing. Raffaele Carbone (esperto beni ambientali)

geom. Antonio Pisciottano (esperto beni ambientali e agricole)

arch. Antonio Abbruzzese (esperto beni architettonici, culturali e paesaggistici)

arch. Daniele Miglino (esperto beni architettonici, culturali e paesaggistici)

Proclama eletti i suddetti cinque componenti e chiede di votare sulla regolarità della nomina.

Votanti :16 (Framondino è entrato in aula alle ore 17,11) (Di Biasi si era allontanato alle ore 20,00)

Favorevoli 14

Contrari 2 (Abate e Caccamo)

Astenuti nessuno.

In assenza di richieste di intervento il Presidente del Consiglio invita a votare sull'approvazione della intera proposta e per quanto sopra riportato

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione palese con il seguente esito:

Votanti 16 (Framondino è entrato in aula alle ore 17,11) (Di Biasi si era allontanato alle ore 20,00);

Favorevoli 14;

Contrari 2 (Abate e Caccamo);

Astenuti nessuno

DELIBERA

- 1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2. di **CONFERMARE** l'istituzione di n° 2 Commissioni Locali per il Paesaggio (C.P.L.), ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 ess. m. e ii., una per le pratiche ordinarie ed un'altra per le pratiche di condono edilizio;
- 3. di DARE ATTO che la Commissione Locale per il Paesaggio è composta da:
 - a. arch. Maurizio Abagnale (esperto beni architettonici, culturali e paesaggistici)
 - b. arch. Emilio Prota (esperto beni architettonici, culturali e paesaggistici);
 - c. ing. Giovanni Orrico (esperto in beni ambientali);
 - d. arch. Olverman Mondillo (esperto in beni architettonici);
 - e. ing. Federica Turi (esperto in beni ambientali);
- 4. di DARE ATTO che la Commissione Locale per il Paesaggio Condono è composta da:
 - a. arch. Giuseppe Pandelli (esperto in beni archettonici);
 - b. geom. Antonio Pisciottano (esperto in beni ambientali);
 - c. arch. Antonio Abbruzzese (esperto in beni architettonici);
 - d. ing. Raffaele Carbone (esperto in beni ambientali);
 - e. Arch. Daniele Michele (esperto in beni ambientali.
- 5. Di **DARE ATTO** che i suddetti componenti sono stati scelti tra quelli inseriti nell'elenco di esperti predisposto dall'ufficio tecnico a seguito dell'avviso pubblicato in data 14/11/2017, giusto prot. n. 30635;

Successivamente il Presidente invita a votare sulla proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione in forma palese come di seguito:

Votanti 16 (Framondino è entrato in aula alle ore 17,11) (Di Biasi si era allontanato alle ore 20,00)

Favorevoli 14

Contrari 2 (Abate e Caccamo)

Astenuti nessuno.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)

IL PRESIDENTE f.to (Massimo La Porta)

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE f.to (dott. Emidio Cianciola) f.to (Dott. Francesco Minardi)

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 29.03.2018

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi, che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 29.03.2018

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Francesco Minardi